



ANPAS

Comitato
Regionale
Liguria

REGOLAMENTO

indice

FINALITÀ	3
VESSILLO.....	3
TITOLO I - SEDE E STRUTTURA	3
ART. 1 – SEDE	3
ART. 2 – STRUTTURA	3
ART. 3 - CONTROLLO SULLE STRUTTURE SECONDARIE	3
TITOLO II - ASSOCIATE	4
ART. 4 - REQUISITI DELLE ASSOCIATE	4
ART. 5 - AMMISSIONE NUOVI SOCI	4
ART. 6 - DIRITTI DELLE ASSOCIATE.....	6
ART. 7 - DOVERI DELLE ASSOCIATE	6
ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA PER RECESSO	8
ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA PER MOROSITÀ.....	8
ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA PER ESCLUSIONE	9
ART. 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA PER CESSATA ATTIVITÀ O SCIoglIMENTO	9
ART. 12 – AFFILIATE.....	10
TITOLO III - PATRIMONIO	10
ART. 13 - PATRIMONIO.....	10
TITOLO IV - ASSEMBLEA REGIONALE	10
ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE.....	10
ART. 15 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA REGIONALE	11
ART. 16 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE	11
ART. 17 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE.....	11
ART. 18 - COMMISSIONE ELETTORALE (ASSEMBLEA ELETTIVA)	12
ART. 19 - CANDIDATURE AGLI ORGANI REGIONALI (ASSEMBLEA ELETTIVA)	12
ART. 20 - ELEZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI (ASSEMBLEA ELETTIVA)	13
ART. 21 - MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO (ASSEMBLEA ELETTIVA)	14
TITOLO V - ORGANI ASSOCIATIVI E CARICHE SOCIALI	14
ART. 22 - STRUMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	14
ART. 23 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI.....	15
ART. 24 - DECADENZA DALLE CARICHE	15
ART. 25 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI	16
ART. 26 - AMMINISTRATORE	16
ART. 27 - DIREZIONE REGIONALE	16
ART. 28- COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI	17
ART. 29- COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI	17
NORMA FINALE	17
NORMA TRANSITORIA	18
TITOLO VI - ALLEGATI.....	19
ALLEGATO A - APERTURA DI NUOVE SEDI E/O SEZIONI	19
ALLEGATO B - ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI	20

FINALITÀ

Il presente regolamento attua le norme dello Statuto di ANPAS Comitato Regionale Liguria, in via breve ANPAS LIGURIA, adottato con delibera assembleare del 19 maggio 2013 redatto a cura del notaio Matteo Gallione repertorio n.53570/6251 allegato B.

VESSILLO

La bandiera ANPAS riportante il simbolo di cui all'art. 4 dello Statuto, rappresenta l'unità del movimento. In occasione di manifestazioni particolarmente significative per il movimento si invitano le associate ad esporla unitamente alla bandiera sociale.

TITOLO I SEDE E STRUTTURA

Art. 1 – Sede

La sede del Comitato è a Genova.

Il Consiglio Regionale d'intesa con le associate interessate può istituire, per propria determinazione o su richiesta delle stesse, sedi secondarie del Comitato e strutture di coordinamento provinciali o zionali, allo scopo di raccordare nel modo più efficace l'esercizio delle sue funzioni con l'attività associativa nella zona in cui operano.

La composizione e l'articolazione delle strutture secondarie viene deliberata dal Consiglio Regionale d'intesa con le associazioni del territorio di riferimento.

Art. 2 – Struttura

Le sedi secondarie e i coordinamenti provinciali o zionali non godono di propria autonomia giuridica e patrimoniale e sono articolazioni organizzative di ANPAS LIGURIA.

Art. 3 - Controllo sulle strutture secondarie

Il Consiglio Regionale coordina ed esercita il controllo sulle strutture secondarie, vigilando sulla loro attività.

In sintonia con quanto stabilito dallo Statuto Nazionale, dallo Statuto Regionale e nel rispetto dei deliberati degli organismi regionali, alle strutture secondarie compete il coordinamento operativo delle associate nell'ambito di riferimento. Le strutture secondarie rappresentano quindi gli interessi e le esigenze operative delle associate nelle attività del territorio.

Le Associazioni aderenti ad ANPAS LIGURIA sono automaticamente ammesse alla struttura secondaria del territorio di competenza, dove vengono rappresentate dal Presidente pro-tempore o suo delegato; l'insieme dei rappresentanti forma il Coordinamento di Zona.

L'attività del Coordinamento di Zona è ispirata a criteri democratici; provvede, in accordo con il Consiglio Regionale che ne effettuerà la nomina, ad individuare al suo interno un coordinatore portavoce.

Il coordinatore gestisce l'attività del Coordinamento di Zona, ne raccoglie le istanze, provvede alle convocazioni, dà attuazione alle decisioni prese, dandone informazione al Consiglio Regionale che esercita il controllo. Se non già membro eletto del Consiglio, il coordinatore portavoce partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Regionale.

Tutte le nomine e gli incarichi decadono con la decadenza del Consiglio Regionale.

TITOLO II ASSOCIATE

Art. 4 - Requisiti delle associate

Per richiedere l'ammissione ad ANPAS le associazioni debbono possedere i requisiti previsti dall'articolo 9 dello Statuto ANPAS Nazionale e dell'articolo 9 dello Statuto del Comitato Regionale.

Art. 5 - Ammissione nuovi soci

L'associazione che chiede l'ammissione trasmette in duplice copia ad ANPAS LIGURIA domanda di ammissione allegando i seguenti documenti:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo. Lo statuto deve avere i caratteri della democraticità ed essere coerente nelle sue linee generali con le indicazioni dello statuto tipo dell'ANPAS Nazionale;
- b) copia regolamento/i interno/i ove esistenti;
- c) certificato di iscrizione, ove sussistente, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- d) copia attribuzione codice fiscale da cui si evinca sede legale e nome del legale rappresentante in carica;
- e) altri documenti utili a precisare la natura giuridica dell'associazione qualora questa abbia personalità giuridica;

- f) relazione attestante le caratteristiche e l'attività dell'associazione od organizzazione: attività svolte e servizi effettuati, metodi e programmi per la formazione dei volontari, eventuali convenzioni o accordi con enti pubblici o privati, eventuali rimborsi/tariffe effettuate per le prestazioni;
- g) eventuali autorizzazioni rilasciate da organi locali per la gestione di servizi;
- h) elenco delle cariche sociali con copia dei verbali di elezione;
- i) copia del verbale con il quale l'organo statutariamente competente ha deliberato la domanda di ammissione;
- j) copia del libro dei soci volontari e dei soci sostenitori iscritti all'associazione, certificato dal Presidente dell'associazione, nel rispetto della normativa della privacy, possibilmente su supporto informatico;
- k) copia del bilancio consuntivo e preventivo (tranne per le associazioni ammesse in deroga al requisito temporale che dovranno presentarla al termine del primo anno di attività);
- l) copia dell'ultima relazione annuale sull'attività inviata in Regione per le associazioni iscritte al registro legge 266/91;
- m) copie delle polizze assicurative RC diversi, infortuni e malattie;
- n) elenco automezzi, copia carte di circolazione e relative polizze assicurative;
- o) questionario su risorse umane e mezzi predisposto da ANPAS;
- p) qualora l'Associazione si avvalga di personale dipendente dovrà essere acquisita, secondo normativa vigente, copia del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione od organizzazione. Dovrà essere convocata un'assemblea dell'associazione alla presenza di un rappresentante di ANPAS per dibattere il tema dell'adesione ad ANPAS e gli scopi della stessa ed altri temi di interesse comune.

La convocazione dovrà essere fatta in data concordata tra ANPAS LIGURIA e l'associazione richiedente l'ammissione. ANPAS LIGURIA entro tre mesi, effettuate le opportune verifiche, trasmette la domanda di ammissione

dell'associazione od organizzazione al Consiglio Nazionale con il proprio parere motivato e vincolante. ANPAS LIGURIA allega alla domanda la scheda dell'associazione predisposta da ANPAS.

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento nazionale ANPAS LIGURIA può derogare al requisito temporale trasmettendo la domanda di ammissione con proprio parere motivato, esperite le procedure descritte ai commi precedenti, nei seguenti casi:

- a) la costituzione dell'associazione sia stata promossa da ANPAS LIGURIA;
- b) l'associazione, già sezione operativa di una associata ANPAS, in accordo con ANPAS LIGURIA si sia costituita come associazione autonoma.

Art. 6 - Diritti delle associate

Ogni associata ha diritto di :

- a) partecipare alla vita associativa dell'ANPAS in tutte le sue espressioni;
- b) esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali in maniera diretta ove previsto o attraverso la proposizione di candidati a ricoprire cariche negli organi sociali;
- c) essere informata sulle iniziative in attuazione, sulle convenzioni stipulate con enti pubblici o privati in favore delle associate, su tutte le iniziative che coinvolgono il movimento;
- d) fruire della tutela d'immagine e dei servizi realizzati, finalizzata ad aumentare il prestigio e la visibilità di tutto il movimento;
- e) di costituire nell'ambito delle loro sedi circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo, o svolgere attività aventi tale finalità ottenendo dall'ANPAS la necessaria dichiarazione d'appartenenza.

Art. 7 - Doveri delle associate

In attuazione dei doveri indicati dallo Statuto Nazionale e dallo Statuto Regionale e nel rispetto delle procedure e norme regolamentari e dei deliberati degli organi associativi di ogni livello le Associazioni aderenti si impegnano:

- a) a partecipare attivamente alle iniziative dell'ANPAS;
- b) a comunicare all'ANPAS Liguria tutte le variazioni intervenute nella struttura od organizzazione interna;

- c) a sottoscrivere il tesseramento ANPAS Nazionale;
- d) a comunicare all'ANPAS Liguria le iniziative e le manifestazioni organizzate;
- e) ad adottare comportamenti coerenti con gli obiettivi dell'ANPAS, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato e con le disposizioni di legge in materia;
- f) ad assicurare i propri associati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività previste dallo statuto nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi della normativa vigente;
- g) a diffondere, applicare e far applicare correttamente dai propri associati le disposizioni disciplinanti la modalità di esecuzione dei servizi relativi alle convenzioni od atti stipulati dall'ANPAS e sottoscritti dalle associazioni;
- h) a rispettare le disposizioni del regolamento nazionale servizio civile adottato dall'ANPAS, la carta di impegno etico sottoscritta, ad adottare una corretta gestione dei volontari in servizio civile, a rispondere puntualmente e precisamente a tutte le richieste pervenute dai responsabili d'area per una corretta e completa formulazione dei progetti di servizio civile.
- i) a controllare il corretto utilizzo dei canali radio regionali da parte del proprio personale, adeguandosi alle disposizioni impartite dalle centrali operative;
- j) a garantire che i componenti delle squadre incaricate di servizio siano in possesso dei requisiti psicofisici e di quelli previsti dalla convenzione regionale, rispettino in servizio le più elementari norme igieniche e di sicurezza indossando la divisa dell'associazione e i dispositivi di protezione individuale per l'incolumità dei soccorritori stessi e degli ammalati;
- k) a garantire il rispetto rigoroso del Codice della Strada da parte degli autisti incaricati del servizio, in particolare adottando comportamenti di guida atti a salvaguardare l'incolumità propria e dei trasportati oltre che degli altri utenti della strada, a rispettare le norme che regolano l'uso dei dispositivi acustici e visivi per i servizi di urgenza in accordo con le linee guida predisposte dalle centrali operative 118 (codici di intervento);
- l) ad utilizzare e mantenere mezzi di trasporto in condizioni di sicurezza meccanica ed igienica,

- adottando comportamenti da buon padre di famiglia atti a prevenire incidenti di qualsiasi genere o natura;
- m) a far applicare sui mezzi e sulle divise i simboli dell'ANPAS in accordo con i dettami dello statuto e dei regolamenti ANPAS;
 - n) ad applicare per il proprio personale dipendente il CCNL ANPAS e rispettare le norme vigenti per i rapporti di lavoro subordinati e non;
 - o) ad accettare e versare le quote associative nella misura e nei termini stabiliti dagli organi sociali;
 - p) a trasmettere, su richiesta del Comitato Regionale, copia del bilancio consuntivo;
 - q) a rispettare ed uniformarsi alle procedure e regolamenti deliberati dagli organi sociali.

In relazione agli obblighi di cui sopra, al fine di consentire l'attività di vigilanza e controllo, gli organi dirigenti delle associate si impegnano a mettere a disposizione di ANPAS Liguria e/o dei suoi delegati la documentazione relativa ed a fornire agli stessi le più ampie informazioni ed in particolare, in ogni momento, la documentazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 8 - Perdita della qualità di associata per recesso

L'associazione od organizzazione che intende cessare l'adesione all'ANPAS deve darne formale comunicazione al Presidente ANPAS Nazionale e per conoscenza al Presidente ANPAS Liguria a mezzo lettera raccomandata firmata dal legale rappresentante. La dichiarazione di recesso acquista efficacia al momento della presa d'atto del Consiglio Nazionale, comunicato al Comitato Regionale Liguria. Il Consiglio Regionale, acquisita la comunicazione dell'ANPAS Nazionale, provvede alla cancellazione dell'associazione dagli elenchi degli aderenti.

Art. 9 - Perdita della qualità di associata per morosità

Qualora una associata non provveda nei tempi previsti al versamento delle quote associative o contributi obbligatori sarà sottoposta a procedura di morosità. Il Comitato Regionale, entro 60 giorni, esperisce tutti i possibili tentativi per ottenere il risanamento dell'obbligazione da parte dell'associata. Nel caso ove non sia possibile comporre l'obbligazione, il Consiglio Regionale delibererà lo stato di morosità dell'associazione, provvedendo a

darne comunicazione a mezzo raccomandata al Presidente Nazionale ANPAS che procede entro 8 giorni alla diffida. Trascorsi inutilmente i 30 giorni previsti dalla diffida senza riscontri positivi, il Presidente sottopone al Consiglio Nazionale la proposta di esclusione.

Il Consiglio Regionale, acquisita la comunicazione di ANPAS Nazionale, provvede alla cancellazione dell'associazione dagli elenchi degli aderenti.

Art. 10 - Perdita della qualità di associata per esclusione

Nel caso vengano meno i requisiti previsti dall'art. 12 dello Statuto Nazionale, ovvero qualora ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 12 dello statuto ANPAS Liguria per l'esclusione di una associata, il Comitato Regionale da avvio alla procedura di infrazione prevista dall'articolo stesso.

Nel caso di mancato ravvedimento dell'associazione nei tempi e modi stabiliti, il Consiglio Regionale delibera lo stato d'inadempienza dell'associazione e trasmette gli atti alla Direzione Nazionale proponendo l'esclusione dell'associata. La Direzione Nazionale procede ai termini dello statuto e del regolamento nazionale. La deliberazione di esclusione emanata dal competente organo nazionale comporta l'automatica l'esclusione dell'associata anche dall'ANPAS Liguria.

Art. 11 - Perdita della qualità di associata per cessata attività o scioglimento

Le associazioni sono tenute a comunicare ad ANPAS LIGURIA eventuali interruzioni o cessazioni dell'attività motivandone le cause.

Qualora ANPAS LIGURIA accerti, per via diretta od indiretta, che una associata ha interrotto l'attività per un periodo superiore ad un anno oppure l'avvenuto scioglimento formale e/o di fatto, invia al Consiglio Nazionale proposta documentata di cancellazione dell'associata. Copia della comunicazione dovrà essere inviata all'associazione qualora ancora costituita. Il Consiglio Nazionale procede ai termini dello statuto e del regolamento nazionale.

La deliberazione di cancellazione emanata dal competente organo nazionale comporta l'automatica esclusione dell'associata anche dall'ANPAS Liguria.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire a mezzo lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata.

ART. 12 – Affiliate

Sono affiliate ad ANPAS LIGURIA le organizzazioni senza scopo di lucro soggettivo di cui all'art. 7 dello Statuto nazionale e regionale. Le Affiliate partecipano a titolo consultivo alle Assemblee Regionali ed alle Conferenze dei Presidenti.

Ove costituiti partecipano di diritto, a titolo consultivo, ai coordinamenti provinciali o zionali. Sono tenuti ad osservare, quando compatibili con le rispettive norme di settore i doveri di cui all'art. 7 del presente regolamento. Per la loro ammissione ed esclusione si applicano, per quanto compatibili, le norme dello Statuto nazionale e regionale e gli articoli 5, 8, 9, 10 ed 11 del presente regolamento.

TITOLO III PATRIMONIO

Art. 13 - Patrimonio

La Direzione regionale pone in essere le deliberazioni degli organi sociali, svolgendo tutte le attività inerenti alla gestione e amministrazione del patrimonio dell'Associazione. Il Presidente del Comitato Regionale sottoscrive gli atti inerenti alla gestione e l'amministrazione del patrimonio dell'ANPAS Liguria. In tale attività è supportato attivamente dall'amministratore.

Il Consiglio Regionale delibera l'accettazione dei lasciti, legati e donazioni effettuate a favore dell'ANPAS Liguria, delibera inoltre l'alienazione dei beni mobili ed immobili di proprietà o pertinenza.

Per la gestione dell'attività la Direzione si avvale della struttura operativa del Comitato.

TITOLO IV ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale mediante pubblicazione online sul sito ANPAS LIGURIA, fax e/o email certificata inviata alle associate e all'ANPAS Nazionale, almeno trenta giorni prima della data fissata. Qualora l'Assemblea debba procedere all'elezione degli organi sociali la convocazione è inviata almeno 45 giorni prima della data fissata secondo le medesime modalità sopra indicate.

La convocazione deve indicare sede, data, ora di inizio dei

lavori e ordine del giorno. Verrà altresì indicato il numero dei delegati per ogni associata ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Art. 15 - Partecipazione all'assemblea regionale

Le associate partecipano con propri soci delegati secondo le modalità contenute nell'avviso di convocazione. Non possono nominare delegati le associazioni che, avendo ricevuto diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti e le associazioni per le quali siano in corso i procedimenti di cui all'art.12 dello Statuto nazionale e regionale, nonché quelle che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all'art. 7 dello Statuto Nazionale per l'anno precedente. Sono ammesse, in deroga al requisito del tesseramento, le Associazioni ammesse nell'anno in corso, purché in regola con la sottoscrizione della tessera associativa. I nominativi dei delegati, completi di dati anagrafici, vanno comunicati ad ANPAS LIGURIA almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Regionale secondo le modalità contenute nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16 - Svolgimento dell'Assemblea Regionale

Il Presidente Regionale nella data, ora e luogo convenuto, accerta la valida costituzione dell'assemblea, facilitando l'inizio dei lavori con l'elezione tra i delegati di:

- a) Presidente e Segretario dell'assemblea, che assumono immediatamente la conduzione dell'assemblea;
- b) gli scrutatori nel numero minimo di tre per le votazioni;
- c) la formazione di eventuali commissioni ritenute utili per il buon andamento dei lavori.

Qualora l'assemblea sia elettiva si procederà con l'elezione della Commissione Elettorale, determinandone preventivamente i criteri di composizione, stabilendo altresì l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni. Non possono far parte della commissione elettorale coloro che si sono candidati a ricoprire cariche negli organi sociali.

Le Assemblee sono pubbliche ed è facoltà del Presidente dell'assemblea dare parola a chi ne faccia richiesta motivata.

Art. 17 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale

Il Presidente Regionale, nei 5 giorni antecedenti l'assemblea, visto l'elenco dei delegati comunicati dalle Associazioni,

nomina una "commissione verifica poteri" composta da almeno tre membri scelti tra i delegati delle associate. I delegati, per partecipare all'assemblea, devono accreditarsi presso la commissione verifica poteri. In occasione dell'Assemblea elettiva non possono far parte della Commissione verifica poteri coloro che si siano candidati a ricoprire cariche negli organi sociali.

L'assemblea adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese peralzata di mano; a discrezione del Presidente dell'assemblea o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei delegati si potrà votare con appello nominale.

Quando le votazioni riguardano le elezioni delle cariche sociali adotta il voto per scheda riservata.

Analogamente può avvenire quando le delibere riguardino singole persone o problemi etici o morali.

Dei lavori dell'Assemblea Regionale dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di Assemblea.

Art. 18 - Commissione Elettorale (assemblea elettiva)

La Commissione Elettorale s'insedia all'apertura dei lavori assembleari. Nomina fra i componenti un portavoce, procedendo quindi nell'espletamento dei suoi compiti:

- a) riceve le candidature per l'elezione degli organi regionali o nazionali dal Presidente Regionale, ne verifica l'eleggibilità e predispone le relative liste;
- b) predispone tutto il materiale per le operazioni di voto;
- c) dirime eventuali controversie interpretative che dovessero insorgere durante le operazioni elettorali.

La Commissione Elettorale redige verbale della propria attività, controfirmato da tutti i componenti, da consegnare al Presidente dell'assemblea al termine delle operazioni di voto.

Art. 19 - Candidature agli organi regionali (assemblea elettiva)

Le Associazioni hanno il diritto e dovere di presentare candidature per l'elezione dei membri degli organi sociali. Le candidature sono inoltrate in originale a mano, via fax, PEC o raccomandata, per iscritto, al Presidente Regionale presso la sede del Comitato almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea stessa nei

seguenti termini:

- a) indicazione dei dati anagrafici completi, certificazione della data di adesione del candidato alla associata, indicazione dell'organo per il quale viene candidato;
- b) per l'elezione dei Consiglieri Regionali ogni associazione ha diritto a presentare al massimo due nominativi in possesso dei requisiti richiesti, tra cui essere regolarmente tesserati in regola come da art. 7 dello Statuto Nazionale;
- c) per l'elezione del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri ogni associazione ha diritto a presentare un nominativo in possesso dei requisiti utili per svolgere tale incarico.

Nell'ambito delle elezioni per gli organismi regionali ogni persona può essere candidata per uno solo degli organi sociali.

Art. 20 - Elezione degli organi regionali (assemblea elettiva)

I delegati all'Assemblea Regionale esprimono il voto per l'elezione degli organi regionali secondo le seguenti modalità:

- a) utilizzano le apposite schede predisposte dalla commissione elettorale contenente l'elenco dei candidati;
- b) per l'elezione dei Consiglieri Regionali possono esprimere preferenze limitate ad un terzo dei componenti da eleggere;
- c) per l'elezione dei Sindaci e dei Probiviri le preferenze sono limitate ad un terzo dei componenti da eleggere.

Al termine delle operazioni di voto, dichiarato dalla commissione elettorale, il collegio scrutatori provvederà allo scrutinio delle schede compilando elenco nominativo con l'indicazione delle preferenze ottenute.

Risultano eletti nel Consiglio Regionale i candidati che ottengono il maggior numero di voti, fino alla concorrenza dei posti disponibili. Gli altri candidati formano la graduatoria dei non eletti, in ordine decrescente, in base ai voti ottenuti. Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci i primi tre candidati dell'apposita graduatoria, mentre il quarto ed il quinto saranno membri supplenti.

Risultano eletti membri effettivi del Collegio Regionale dei Probiviri i primi tre candidati dell'apposita graduatoria.

Per l'elezione di tutte le cariche sociali, in caso di parità di voti, risulta eletto il candidato avente maggior anzianità di partecipazione al movimento come risultante dalle certificazioni presentate in sede di formazione delle liste. In caso di vacanza, comunque determinatasi, di uno o più posti nelle cariche sociali regionali subentra in carica il candidato primo non eletto che segue nella graduatoria. In caso di assenza di nominativi (per esaurimento della lista) si può procedere alla cooptazione di soci delle associazioni sino al massimo di un quinto dei membri eletti, oppure optare per nuove elezioni a discrezione del Consiglio Regionale. I subentranti nella graduatoria o i cooptati restano in carica fino alla scadenza naturale degli organismi.

Art. 21 - Modalità di espressione del voto (assemblea elettiva)

Il voto segreto è espresso su scheda. La scheda riporta esclusivamente la dicitura dell'elezione per la quale è utilizzata e l'elenco delle candidature in ordine alfabetico. L'espressione di voto per un numero di candidati superiore a quello consentito rende nulla la scheda. Cancellature, inserimento di nominativi fuori lista e qualunque altra forma di manipolazione rende nulla la scheda.

Qualora lo ritenga opportuna l'Assemblea nella sua sovranità può deliberare il ricorso a diverse forme di espressione del voto.

Gli Scrutatori nominano tra loro un Presidente ed un Segretario per la redazione del verbale di scrutinio contenente le graduatorie che deve esser consegnato al Presidente dell'assemblea per la proclamazione degli eletti.

TITOLO V

ORGANI ASSOCIATIVI E CARICHE SOCIALI

Art. 22 - Strumenti del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale nel perseguimento degli scopi di cui all'art. 5 dello Statuto Regionale si avvale dei seguenti strumenti:

- determinazione ed attuazione dei piani di lavoro;
- partecipazione mediante rappresentanti allo scopo delegati ad organismi esterni istituzionali e non istituzionali;
- attribuzione ai singoli membri del Consiglio di specifici incarichi;

- promozione e istituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro per lo studio di argomenti specifici o per l'organizzazione di attività di interesse comune;
- realizzazione di conferenze di organizzazione, di incontri fra le associate, per favorire lo scambio di esperienze, la diffusione di nuove sperimentazioni;
- attivazione della conferenza dei presidenti delle associate con compiti consultivi;
- predisposizione di strumenti atti a favorire lo sviluppo associativo;
- organizzazione della partecipazione delle associate alle iniziative del volontariato internazionale, stabilendo i necessari rapporti con le organizzazioni di altri paesi ed aderendo ad eventuali organismi di rappresentanza in coordinamento con le iniziative e le attività dell'ANPAS Nazionale.

Art. 23 - Costituzione e deliberazioni

Il Consiglio Regionale viene convocato dal Presidente (o dal Vice Presidente in caso di suo impedimento) almeno cinque giorni prima della data stabilita a mezzo posta elettronica indicante luogo, data e ora ed ordine del giorno da discutere. Tale comunicazione sarà inoltre inviata ai sindaci, ai probiviri, ed ai rappresentanti delle zone aventi diritto a partecipare. Il Consiglio Regionale è legalmente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Il voto può essere espresso in modo palese salvo richiesta di espressione con voto segreto da parte di un terzo dei Consiglieri presenti, in particolare per deliberazioni riguardanti persone e problemi etici o morali.

Art. 24 - Decadenza dalle cariche

Tutti gli incarichi associativi decadono qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle associate aderenti fatta salva l'appartenenza al Collegio dei Sindaci.

La perdita della carica di Consigliere Regionale è disposta con delibera del Consiglio Regionale e comunicata con lettera raccomandata AR al destinatario del provvedimento. Nell'ipotesi di decadenza per comportamento contrastante con i principi dello statuto, il Presidente Regionale formula una proposta di dimissione che viene esaminata dal Consiglio Regionale e comunicata all'interessato con lettera

raccomandata AR. Il Consigliere ha il diritto di presentare una memoria difensiva al Consiglio Regionale ed eventualmente essere sentito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Consiglio Regionale esamina la proposta e l'eventuale memoria e delibera in merito, dandone comunicazione all'interessato con lettera raccomandata AR. I Consiglieri Regionali destinatari del provvedimento possono ricorrere, sempre con lettera raccomandata AR, ai Proviviri. In attesa della decisione del ricorso i Consiglieri Regionali restano sospesi dalle loro funzioni.

Art. 25 - Conferenza dei Presidenti

La Conferenza dei Presidenti delle associate è strumento consultivo del Consiglio Regionale e della Direzione Regionale. È attivata per esprimere pareri non vincolanti sulle scelte strategiche e programmatiche dell'associazione e sugli atti generali di indirizzo che si intendono adottare.

Art. 26 - Amministratore

L'amministratore viene nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente nella prima seduta di insediamento. Egli è delegato, d'intesa con il Presidente, a compiere gli atti di ordinaria amministrazione, cura la gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Comitato. Predispose i bilanci consuntivi e preventivi dell'ANPAS Liguria. Nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale della collaborazione tecnica della struttura del Comitato.

Art. 27 - Direzione Regionale

La Direzione Regionale è organo operativo composto da sette membri, di cui fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente e l'amministratore. Viene eletta dal Consiglio Regionale fra i Consiglieri Regionali nella prima seduta di insediamento.

Compito della Direzione Regionale è collaborare con il Presidente nella predisposizione dell'attività dell'ANPAS Liguria, dare attuazione ai deliberati del Consiglio Regionale, fare attività di coordinamento.

Il Consiglio Regionale può conferire nell'ambito della Direzione Regionale deleghe per attività di particolare interesse del comitato.

La Direzione Regionale cura i rapporti con la Direzione Nazionale.

Art. 28- Collegio Regionale dei Probiviri

I Probiviri Regionali riuniti collegialmente esaminano i ricorsi proposti dagli associati e dagli organi del Comitato e ne compongono le diatribe dandone comunicazione al Consiglio Regionale. Contro i provvedimenti del Consiglio Regionale gli interessati possono ricorrere al Collegio Regionale dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Collegio Regionale dei Probiviri esprime gli atti necessari, giudica ex bono et equo e senza che siano necessarie particolari procedure con decisioni prese a maggioranza; si impegna a dare risposta motivata ai ricorrenti entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso. Tutte le comunicazioni dovranno avvenire per lettera raccomandata.

Per i provvedimenti del Consiglio Nazionale che determinano la perdita della qualità di aderente l'associazione interessata può ricorrere per competenza al Collegio Nazionale dei Probiviri secondo i dettati del regolamento ANPAS Nazionale.

Art. 29- Collegio Regionale dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e contabili. Ha diritto di ispezionare tutta la contabilità, di prendere visione di qualunque documento amministrativo, di partecipare alle sedute del Consiglio Regionale senza diritto di voto, di presentare al Consiglio Regionale quelle osservazioni che ritiene opportune. Esso è garante della trasparenza amministrativa e della correttezza del bilancio. Il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo di redigere su apposito libro i verbali di controllo del bilancio consuntivo prima della presentazione dello stesso all'assemblea delle associate, nonché di trascrivere ogni loro atto formale.

Dura in carica quattro anni e nella sua prima riunione elegge il Presidente.

NORMA FINALE

Procedure e regolamenti su materie specifiche integrano il presente regolamento; possono essere adottati dal Consiglio Regionale ed approvati alla prima Assemblea dei soci utile. Nelle more dell'approvazione da parte dell'assemblea il Consiglio Regionale può, a sua discrezione, previa opportuna informativa alle Associate, dare attuazione

ai provvedimenti adottati. I regolamenti specifici integrano il presente documento nella sezione ALLEGATI.

NORMA TRANSITORIA

Laddove, all'entrata in vigore del presente regolamento, le strutture di cui all'art. 3 siano già operative esse proseguono nell'attività adeguandosi ove necessario ai disposti del regolamento; i coordinatori o altre figure previste restano in carica sino al rinnovo del Consiglio Regionale seguendo l'iter previsto.

TITOLO VI ALLEGATI

ALLEGATO A - APERTURA DI NUOVE SEDI E/O SEZIONI

Nel corso del 2013 si è sviluppata, anche all'interno del nostro movimento, una tendenza prima sconosciuta: quella di una non sempre motivata e necessaria apertura di nuove sedi o sezioni da parte delle associazioni aderenti ad ANPAS LIGURIA.

Questo elemento, che a prima vista potrebbe rappresentare una crescita del patrimonio valoriale e della presenza sul territorio delle associazioni di Pubblica Assistenza, rischia invece di trasformarsi, in più di una circostanza, in elemento di scontro e di destabilizzazione del sistema.

Le Associazioni sono nate e si sono storicamente sviluppate per rispondere ai bisogni di un certo territorio che con il tempo è andato chiaramente definendosi.

Il principio prevalente che individua il confine territoriale di un'associazione è, in prima istanza, determinato dalla minor distanza sede/confine che consente il più celere intervento a favore del cittadino.

L'apertura di una nuova sede/sezione/distaccamento o lo spostamento della sede dell'Associazione deve pertanto corrispondere a specifiche richieste provenienti dal territorio, per dare copertura a bisogni non soddisfatti o in conseguenza di eventi straordinari.

Prima quindi di procedere all'apertura di una nuova sede/sezione/distaccamento o di spostare la propria sede, una pubblica assistenza aderente ad ANPAS LIGURIA deve acquisire da parte del Comitato Regionale preventiva autorizzazione.

L'Associazione intenzionata a procedere a quanto sopra deve preventivamente comunicare ad ANPAS LIGURIA, con almeno 120 gg di anticipo, le proprie intenzioni; la comunicazione deve contenere un'analitica descrizione delle motivazioni, delle condizioni che hanno portato ad assumere la decisione in questione e delle risorse volontarie e tecniche che l'associazione intende impiegare.

La Direzione Regionale convocherà un incontro tra l'Associazione richiedente e, se presenti, le Associazioni aderenti ad ANPAS LIGURIA insistenti su quel territorio. Il verbale dell'incontro sarà quindi trasmesso al Consiglio Regionale che dovrà deliberare, autorizzando o meno,

tenuto conto della posizione espressa da tutte le parti, l'apertura della nuova sede/sezione/distaccamento.

Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, prima di assumere la decisione definitiva, potrà valutare l'acquisizione di ulteriori informazioni presso le autorità pubbliche.

Salvo specifica deroga non è comunque consentito aprire una sede/sezione/distaccamento ad una distanza inferiore a km 7 (calcolati quale percorrenza dalla nuova sede alla sede dell'associazione più vicina aderente ad ANPAS LIGURIA utilizzando Michelin map).

Qualora un'Associazione dovesse procedere all'apertura di una sede/sezione/distaccamento in difetto a quanto sopra, ANPAS LIGURIA richiederà l'immediato blocco dell'attività nella nuova struttura e l'avvio della procedura assegnando un termine entro cui trasmettere la documentazione. Entro 120 gg dal ricevimento della documentazione ANPAS LIGURIA comunicherà, secondo le procedure già sopra indicate, l'autorizzazione o meno all'apertura della nuova sede.

Qualora un'Associazione non si adegui alle richieste di ANPAS LIGURIA o, in violazione delle deliberazioni del Consiglio Regionale apra una nuova sede/sezione/distaccamento, ai sensi dell'ART. 11 (doveri delle associate) e 12 (perdita per esclusione della qualità di associata) ANPAS LIGURIA richiederà l'esclusione dell'Associata per mancata osservanza dei deliberati degli organi associativi.

ALLEGATO B - ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Una delle entrate delle Associazioni di Pubblica Assistenza è rappresentata dalle libere offerte raccolte dai cittadini, con tempi e modalità diversificate.

Il presente regolamento intende disciplinare l'attività di raccolta fondi realizzata dalle associazioni di Pubblica Assistenza aderenti ad ANPAS LIGURIA, richiamandosi ai principi e valori del rispetto della storicità, delle tradizioni, della territorialità che sin dalla sua fondazione ha contraddistinto il nostro movimento.

Ogni Associazione nel perseguimento dei propri scopi **può svolgere liberamente attività di raccolta fondi nel proprio territorio/quartiere**, avendo attenzione di seguire alcune regole fondamentali di correttezza amministrativa e trasparenza:

- richiedere le autorizzazioni ed i permessi, se ed ove

necessari, alle competenti autorità;

- comunicare preventivamente alla cittadinanza, con il sistema più idoneo e capillare, tempi, luoghi e modalità dell'iniziativa;
- segnalare per iscritto ad ANPAS LIGURIA lo svolgimento dell'iniziativa affinché possa dare o meno conferma dell'iniziativa, qualora fossero chieste informazioni dalle autorità o dai cittadini;
- rendere chiaramente identificabili attraverso l'utilizzo della divisa, di pettorine e di **tesserino di riconoscimento, quest'ultimo sempre obbligatorio**, i volontari addetti all'attività di raccolta fondi;
- esplicitare chiaramente la finalità della raccolta e divulgare, al termine dell'iniziativa, attraverso gli stessi canali d'informazione usati per l'avvio della campagna, gli esiti raggiunti;
- l'attività di raccolta fondi non può svolgersi per un periodo complessivo superiore a sei mesi l'anno.

In via straordinaria, al solo fine di perseguire specifici obiettivi legati alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza per la comunità o per fronteggiare straordinarie situazioni di difficoltà, determinate da calamità naturali o altri eventi a carattere accidentale, un'Associazione può estendere la propria attività di raccolta fondi anche ad altri quartieri o territori.

In questo caso, oltre al rispetto delle indicazioni già in precedenza richiamate, prima di rendere pubblica ed avviare l'iniziativa, compreso l'iter autorizzativo, l'Associazione dovrà acquisire il preventivo consenso scritto di ANPAS LIGURIA e delle Pubbliche Assistenze a lei associate presenti sul territorio su cui è destinata ad insistere la campagna. La richiesta, contenente motivazioni, durata, modalità di svolgimento dell'iniziativa dovrà pervenire alle Pubbliche Assistenze competenti per territorio ed al Comitato Regionale **almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'evento**. La Direzione Regionale di ANPAS LIGURIA, acquisito dalle Associazioni il nulla osta, rilascerà all'Associazione richiedente l'autorizzazione allo svolgimento dell'iniziativa; qualora un'Associazione diversa dalla promotrice dell'iniziativa non desse riscontro in tempo utile alla richiesta formulata, il Comitato Regionale, sentito per le vie brevi il Presidente della stessa, potrà decidere in autonomia se rilasciare o meno l'autorizzazione.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni sopra indicate, qualora ANPAS LIGURIA venga a conoscenza dell'organizzazione di attività di raccolta fondi in territori diversi da quelli storicamente di competenze della Pubblica Assistenza che promuove l'iniziativa, richiederà alla stessa l'immediata sospensione dell'attività.

Qualora ciò non dovesse accadere, ai sensi dell'art. 11 (doveri delle associate) e 12 (perdita per esclusione della qualità di associata) ANPAS LIGURIA richiederà l'esclusione dell'Associata per mancata osservanza dei deliberati degli organi associativi.

finito di stampare nel mese di agosto 2014



ANPAS - Comitato Regionale Liguria
Via Innocenzo Frugoni 20 r. - 16121 Genova
Tel. 010.463405

www.anpasliguria.it